



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA REDATTO IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, PER EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO.

LOTTO A

CUP: G85D19000020001 (lotti A.1 - A.2)
G85D19000150001 (lotti A.3 - A.4 - A.5)
CIG: 8177809D76

LOTTO B

CUP: G85D19000150001 (lotti B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – B.5 – B.6 – B.7)
CIG: 8177847CD2

LOTTO C

CUP: G85D19000150001 (lotti C.1 – C.2 – C.3 – C.4 – C.5 – C.6 – C.7 – C.8)
G85D19000250001 (lotto C.9)
CIG: 8177869EF9

Id. negoziazione: 2496863

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI LE PRECISAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Domanda n. 1)

«Buongiorno, con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3 e) ed f) si chiede cortesemente di specificare se per il soddisfacimento del requisito, possa essere indicato alternativamente l'importo lavori relativo a servizi analoghi precedentemente svolti (in conformità alle linee guida ANAC n. 1), oppure l'importo del corrispettivo dei servizi analoghi svolti. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti».



Risposta n. 1

Come previsto nel disciplinare di gara al par. 7.3 lett. e) ed f), i requisiti devono essere soddisfatti con riferimento sia all'importo dei lavori per le categorie S03 ed S04, sia all'importo dei servizi per le categorie S03, S04, E20, E21, E22.

Domanda n. 2

"In relazione alla polizza assicurativa, dalla documentazione posta a base di gara si evince quanto di seguito riportato.

1. L'art. 24 del Disciplinare di gara (pagg. 50-51) recita:

"All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o del pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124."

2. L'art. 15 del Capitolato prestazionale di verifica (pagg. 19-20-21) recita:

"L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: ... una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale "all risk" a copertura delle attività di "verifica dei progetti"."

Pertanto, con riferimento a quanto sopra si chiede conferma che:

1) la produzione della polizza di responsabilità civile richiesta possa avvenire a mezzo di invio del documento analogico sottoscritto digitalmente dai contraenti;

2) con il termine "all risk" contenuto nell'espressione "polizza all risk a copertura dell'attività di verifica dei progetti" sia da intendersi la tipologia della polizza che non elenca in modo nominale i singoli rischi che copre ma che preveda il risarcimento del danno per tutte le situazioni rischiose che si possono verificare nell'ambito dell'"attività di verifica dei progetti"

ed eccezione di casi specifici di cui al paragrafo esclusioni; tale ultima formulazione è tipica delle all risk”

Risposta n. 2

1) Con riferimento al primo quesito posto, il Disciplinare di gara stabilisce espressamente al paragrafo 24 (pagg. 50-51) - richiamato altresì dal richiedente - che la copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) della polizza può essere prodotta soltanto nelle modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Pertanto, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata alternativamente dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o del pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ne consegue che non è possibile produrre un documento analogico della polizza di responsabilità civile sottoscritto digitalmente dai contraenti.

2) Con riferimento al secondo quesito posto, si conferma che con il termine "all risk" contenuto nell'espressione "*polizza all risk a copertura dell'attività di verifica dei progetti*" di cui al paragrafo 15 del capitolato tecnico prestazionale, deve intendersi la tipologia della polizza che non elenca in modo nominale i singoli rischi che copre ma che preveda il risarcimento del danno per tutte le situazioni rischiose che si possono verificare nell'ambito dell'attività di verifica dei progetti, ad eccezione di casi specifici di cui al paragrafo esclusioni.

Domanda n. 3

«Relativamente ai requisiti richiesti al punto 7.3 lett. a) e al punto 7.3 lett. f), ai fini della partecipazione è possibile considerare anche i servizi di progettazione e direzione lavori, come prescrive la Linea Guida n°1 ANAC?Grazie»

Risposta n. 3

Come previsto nel disciplinare di gara al par. 7.3 lett. e) ed f), al fine di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale ivi previsti, è richiesto di allegare un elenco di **servizi di verifica di progetti** nonché due **servizi di punta di verifica di progetti**, data la rilevanza del servizio da affidare.

Domanda n. 4

«Buonasera, si richiede cortesemente chiarimento in merito al punto 7.4 del disciplinare, pag 20 evidenziato in verde, nel file allegato, in quanto la prima parte sembrerebbe in contraddizione con la successiva.Cordiali saluti».

Nel file allegato alla richiesta di chiarimenti è stato evidenziato in verde il seguente periodo contenuto a pag. 20 del Disciplinare di gara: **“non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e) è pertanto richiesto, sia con riferimento al requisito relativo a lavori sia al requisito relativo a servizi, un contributo da parte di ciascun**

componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo”

Risposta n. 4

Il periodo del Disciplinare di gara evidenziato dal richiedente non contiene alcuna contraddizione. In linea con quanto indicato dall'ANAC al paragrafo 2.2.3.1. delle linee guida n. 1, la Stazione appaltante ha previsto che nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e), relativo a lavori e relativo a servizi, **sia dimostrato dal raggruppamento nel complesso, e più in particolare, dalla mandataria, in misura maggioritaria, e da ciascuna delle mandanti, in qualsiasi misura, purché superiore allo zero**, visto che non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante, **e comunque in misura minore rispetto alla percentuale dimostrata dalla mandataria.**

Domanda n. 5

« Buonasera, si richiede cortesemente un chiarimento in merito al requisito richiesto al criterio A. Viene richiesta la presentazione da 1 a 3 servizi, compilando l'apposito modello a disposizione, si tratta di tre servizi per ogni sub criterio:a.1 - a.2 - a.3 - a.4 come riportato nella tabella "CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE" a pag. 42 del disciplinare al punto 18, oppure sono unicamente 3 servizi che devono racchiudere i sub criteri?Inoltre si chiede conferma che il criterio B sia costituito solo da 5 pagine formato A4.Si richiede inoltre se fosse possibile ricevere la pubblicazione dei fascicoli dei beni oggetto dell'appalto. Grazie»

Risposta n. 5

1) Come previsto al paragrafo 16 “Criterio A” del disciplinare di gara ai fini della formulazione dell’offerta tecnica si richiede un numero complessivo minimo di uno e massimo di tre incarichi svolti per servizi di verifica di conformità della progettazione che saranno valutati sulla base dei criteri e dei sub criteri di cui al paragrafo 18 del medesimo disciplinare di gara.

2) Come previsto al paragrafo 16 “Criterio B” del disciplinare di gara ai fini della formulazione dell’offerta dovrà essere presentata una relazione redatta al massimo in **5 cartelle**, (una facciata equivale ad una cartella), **ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.**

3) I fascicoli dei beni risultano pubblicati negli allegati al capitolato tecnico prestazionale per ciascun lotto dei servizi progettuali oggetto del servizio di verifica da affidare, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio nella apposita sezione Gare e aste/ servizi tecnici e lavori.

Domanda n. 6

« Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva". Restiamo in attesa di un riscontro, Cordiali Saluti»

Risposta n. 6

Come già comunicato con AVVISO N.1 "ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30/01/2020, al punto 10 del Disciplinare di gara è stata erroneamente richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria.

Il punto deve considerarsi integralmente sostituito come di seguito riportato:

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art.93 c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria

come riportato al punto 15 del Capitolato tecnico Prestazionale.

A seguito di un intervento tecnico sul sistema CONSIP da parte del Gestore non è più necessario inserire l'avviso n. 1, in luogo della cauzione provvisoria.